

5.4 ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE DI CITTADINO STRANIERO RICHIEDENTE LA CITTADINANZA ITALIANA

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ha presentato al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso, datata 15 novembre 2016, diretta a conoscere lo stato della pratica e il nominativo del responsabile relativamente alla propria richiesta della cittadinanza italiana presentata alla Prefettura di Mantova. Richiedeva altresì l'esplicitazione dei motivi del ritardo nell'espletamento della pratica nonché di visionare ed estrarre copia degli atti del procedimento.

Formatosi - sull'istanza de qua - silenzio-rigetto, l'istante adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso presentato dal sig. deve considerarsi meritevole di accoglimento per la parte in cui l'istanza di accesso ha ad oggetto la richiesta di visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento, vantando il ricorrente un interesse cd. endoprocedimentale all'accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

Il ricorso deve dirsi, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è finalizzata all'ottenimento di un documento nel quale vengano esplicitati i motivi del ritardo nell'espletamento della pratica non sussistendo, ex lege un obbligo, per l'Amministrazione adita, di formare un documento che non sia, di fatto, già esistente. Il ricorso deve dirsi altresì inammissibile, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, per la parte in cui l'istanza è volta a conoscere il nominativo del responsabile e lo stato del procedimento medesimo, attivato per ottenere la cittadinanza, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile.

A tal riguardo la Commissione rende noto, per completezza, che le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie limitatamente a quella parte della istanza in cui l'accedente richiede la visione e l'estrazione di copia degli atti del procedimento dichiarandolo, per il resto, inammissibile. Per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 febbraio 2017)

5.5 ACCESSO DELL'INSEGNANTE AL REGISTRO DI CLASSE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di (TO)

FATTO

Il Sig., docente, in data 24 ottobre 2016 ha presentato al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo, richiesta formale di accesso al registro dell'anno 2008/2009 della classe 3^a A della quale l'istante era insegnante in quel periodo, al fine di verificare una presunta falsificazione dello stesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 19 dicembre 2016, affinché la stessa, valutata la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/'90, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale insiste per il rigetto del ricorso sull'asserito difetto di attualità dell'interesse all'accesso del sig., il cui rapporto di lavoro è stato risolto nel 2009.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione osserva che deve dirsi sussistente il diritto dell'insegnante ad accedere ai registri della propria classe relativi al periodo indicato, essendo i documenti richiesti riferibili al ricorrente stesso e quindi immediatamente collegati alla sua posizione giuridica soggettiva – che il ricorrente stesso assume lesa. Appaiono prive di pregio, poi, le argomentazioni dell'amministrazione resistente in merito al difetto di attualità dell'interesse ad accedere (essendo il rapporto di lavoro stato risolto nel 2009) poiché il diritto d'accesso, nel caso di specie, può essere esercitato per finalità diverse da quelle di impugnativa del provvedimento di risoluzione del rapporto lavorativo. Infatti il diritto di accesso si qualifica come “acausale” ed “astratto” e prescinde dalla verifica della spettanza, in concreto, dell'interesse sostanziale cui il diritto è correlato e/o strumentalmente collegato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 febbraio 2017)

5.6 ACCESSO DI S.P.A. A COPIA DELLA RELAZIONE DI STIMA E DEL PROSPETTO DI CALCOLO DELLA RENDITA CATASTALE DI UNITÀ IMMOBILIARI DELL'ACCEDENTE – ACCESSO DIFENSIVO

Ricorrente: S.P.A

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio Provinciale Territorio

FATTO

La Spa, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore dott., ha chiesto il 27/9/2016 all'Agenzia delle Entrate copia della relazione di stima e del prospetto di calcolo della rendita catastale di ciascuna delle unità immobiliari costituenti il polo fieristico della S.p.A. S.p.A. (cd.) ed elencate in una visura catastale allegata all'istanza di accesso.

Ha dedotto a sostegno dell'istanza di accesso la pendenza di giudizio tributario per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari dell'accedente destinate ad attività fieristica, già pendente innanzi alla C.T.P. di Como e ora instaurando innanzi alla C.T.R. di Milano.

Non avendo ricevuto risposta sull'istanza di accesso, parte ricorrente in data 24/11/2016 ha chiesto che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione assuma le conseguenti determinazioni.

L'accedente ha prodotto copia della notifica alla controinteressata “.....”, tramite p.e.c., evidenziando di aver comunque trasmesso anche a mezzo plico raccomandato copia della richiesta di riesame.

In data 23/1/2017 è pervenuta memoria dell'Agenzia.

DIRITTO

La Commissione richiama sulla possibilità di esercitare, nei confronti del controinteressato, il diritto di accesso anche in via telematica, i principi sanciti dal “codice dell'amministrazione digitale” di cui al d.lgs. 82/2005 (sul punto cfr. parere espresso dalla Scrivente nella seduta del 14 giugno 2012).

Nella fattispecie in esame, è stata data prova dell'avvenuta accettazione e consegna all'indirizzo pec, tratto dall'apposito registro.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto di difesa, attesa la pendenza del giudizio concernente la rideterminazione di unità destinate ad attività fieristiche.

Né colgono nel segno le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Infatti, in materia di diritto di accesso agli atti inerenti procedimenti tributari, l'art. 24, L. n. 241/90, va interpretato nel senso di vietare l'accesso agli atti di un accertamento fiscale fino a quando non si sia concluso, con la notificazione del provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria definisce la sua pretesa fiscale nei confronti del contribuente (avviso d'accertamento, avviso di liquidazione, e simili), in quanto intuibili esigenze di riservatezza delle indagini fiscali giustificano che il contribuente non sia posto a conoscenza, fino a quel momento, della documentazione impiegata nella verifica fiscale (cfr. T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 17-11-2009, n. 2916).

Tale norma non concerne la diversa fattispecie della pendenza di un giudizio tributario.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, inoltre, non rileva la circostanza che si tratti di stima di immobili a destinazione speciale, senza possibilità di comparazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 febbraio 2017)

5.7 Accesso di un insegnante agli atti relativi alla selezione per la classe di concorso al quale ha partecipato – accesso difensivo

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USR

FATTO

La sig.ra, docente, in data 27 dicembre 2016, presentava all' USR formale istanza di accesso agli atti relativi alla selezione per la classe di concorso A054 Storia dell'Arte (indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016) al quale aveva partecipato.

La ricorrente, deducendo una non corretta valutazione dei propri titoli, richiedeva in particolare copia delle schede di valutazione dei propri titoli e di ogni altro documento indicativo della modalità di valutazione dei titoli, al fine di tutelare la propria posizione giuridica soggettiva nelle opportune sedi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, in data 31 gennaio 2017, la sig.ra ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto della medesima ad accedere agli atti del concorso al quale ella ha partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale all'accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

La ricorrente ha, pertanto, diritto all'ostensione di tutti i documenti relativi alla valutazione dei propri titoli e ad ogni altro documento a questa connesso e strumentale, ciò anche ex art. 24 comma 7 della legge 241/90 in relazione alla dichiarata necessità di tutela della propria posizione giuridica soggettiva.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 marzo 2017)

5.8 ACCESSO ALLE CONTRODEDUZIONI AL RICORSO GERARCHICO — ACCESSO DIFENSIVO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Ufficio Polizia di Frontiera Aero - Marittima di/Direzione della Zona di Polizia di Frontiera

FATTO

La sig.ra, sovrintendente della Polizia di Stato, destinataria di una sanzione disciplinare, aveva presentato ricorso gerarchico, avverso tale irrogazione, al Capo della Polizia - erroneamente indicato dall'amministrazione quale autorità competente. Successivamente, la sig.ra – rimessa in termini - veniva resa edotta che l'autorità da adire fosse il Direttore della Zona di Polizia di Frontiera al quale, pertanto, il Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti del Dipartimento della P.S. trasmetteva gli atti del ricorso unitamente alle controdeduzioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera di

La sig.ra presentava quindi istanza di accesso, datata 22 dicembre 2016, rivolta all'Ufficio Polizia di Frontiera di, chiedendo l'ostensione delle controdeduzioni formulate dal Dirigente del predetto Ufficio e allegate alla trasmissione del ricorso gerarchico.

Con provvedimento del 2 gennaio 2017 l'amministrazione adita comunicava l'avvenuto rigetto dell'istanza senza alcuna esplicitazione della motivazione, ma con la specificazione che, poiché l'istanza di accesso era stata inoltrata al Direttore della Zona, ai fini dell'adempimento l'Ufficio si sarebbe rimesso alle determinazioni gerarchicamente superiori.

Avverso tale provvedimento la sig.ra adiva la Commissione, con ricorso del 30 gennaio 2017 affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la medesima dà atto che le controdeduzioni richieste attengono ad un procedimento disciplinare già concluso peraltro favorevolmente con archiviazione da parte del superiore gerarchico.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione ritiene sussistente il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta in quanto questa attiene ad un procedimento disciplinare relativo all'istante medesima, il cui interesse deve pertanto qualificarsi "endoprocedimentale" e come tale tutelato dall'art. 10 della legge 241/90, apparendo inconferente l'argomentazione che si tratti di procedimento già concluso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 marzo 2017)

5.9 ACCESSO DI UN INSEGNANTE A DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ASSEGNAZIONE DEL TRASFERIMENTO IN FASE INTERPROVINCIALE – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USR Campania - Ambito Territoriale della Provincia di, Ufficio IX
FATTO

La sig.ra, docente di scuola primaria, ha presentato domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2016 – 2017 partecipando alla fase provinciale della relativa procedura, senza tuttavia ottenerlo. Successivamente la ricorrente apprendeva che nella fase interprovinciale della medesima procedura, il trasferimento, per la stessa sede da sé prescelta ed indicata, era stato ottenuto da altra docente. La sig.ra presentava pertanto all' Ufficio IX dell' Ambito Territoriale della Provincia di, un'istanza d' accesso, datata 17 novembre 2016, chiedendo copia della documentazione da cui si evincesse la ricorrenza dei presupposti per l'assegnazione del trasferimento in fase interprovinciale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 14 gennaio 2017, affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso presentato dalla sig.ra deve ritenersi fondato poiché l'istante ha richiesto di accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la propria sfera giuridica-soggettiva.

Tale forma di accesso cd. endoprocedimentale trova regolamentazione nel combinato disposto degli artt. 7 e 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90: la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento conferisce all'accedente la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia della relativa documentazione e ciò anche con riferimento agli altri partecipanti alla medesima procedura.

Il diniego opposto dall'amministrazione adita deve pertanto considerarsi illegittimo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 marzo 2017)

5.10 ACCESSO AL COMPLETO ESTRATTO DEBITORIO CON DETTAGLIO DEI RUOLI E COPIA DELLA RELATA DI NOTIFICA RELATIVI A CARTELLE DI PAGAMENTO DI EQUITALIA - ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Equitalia

FATTO

Il signor rivolgeva il 21/12/2016 ad Equitalia la richiesta di poter accedere al completo estratto debitorio con dettaglio dei ruoli e copia della relata di notifica relativi a cartelle di pagamento non indicate gravanti a suo carico come risultanti dagli archivi.

In data 30/01/2017, l'accedente adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione.

DIRITTO

In via preliminare si ricorda che ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990 per "pubblica amministrazione" si intendono "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"; parte resistente, quale società incaricata della riscossione di crediti da parte di soggetti pubblici, è assimilabile per tale attività ad una pubblica amministrazione.

Passando al merito della vicenda, la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in ragione del fatto che viene in rilievo l'esercizio del diritto di accesso ad atti endoprocedimentali inerenti ai procedimenti sfociati nell'emissione di cartelle di pagamento nei confronti della parte ricorrente, la cui legittimazione ad accedere ai documenti richiesti si fonda sul combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 marzo 2017)

5.11 ACCESSO DI ISCRITTO ALL'ELENCO SI PERSONE DISABILI A TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VISITA MEDICA CUI IL MEDESIMO SI È SOTTOPOSTO NONCHÉ A TUTTA QUELLA AFFERENTE IL RELATIVO ITER AMMINISTRATIVO – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale INPS di

FATTO

Il sig., iscritto nell'elenco delle persone disabili di cui alla legge 68/99, ha partecipato ad una procedura di collocamento mirato presso Poste Italiane S.p.a., mediante assunzione nominativa, al termine della quale è stato scelto come candidato da inserire nell'azienda. Successivamente, a seguito di richiesta di verifica urgente della compatibilità lavorativa, egli si è sottoposto a visita medico legale presso l'INPS di, la quale con raccomandata del 3 agosto 2016, comunicava al sig. la propria idoneità a svolgere le mansioni relative al profilo per il quale era stato prescelto. Trasmetteva, contestualmente, il relativo verbale di accertamento.

Inaspettatamente, cinque mesi dopo, riceveva dalla Provincia di – Ufficio Lavoro Formazione Politiche Sociali una nota in cui il predetto Ufficio, dichiarando non aver mai ricevuto dal Centro Medico legale dell'Inps il verbale di accertamento dell'idoneità lavorativa, revocava il nulla osta per l'incarico in oggetto.

Il sig., per il tramite dell'avv. di, presentava pertanto istanza di accesso datata 21 dicembre 2016 chiedendo di accedere a tutta la documentazione relativa alla visita medica cui il medesimo si era sottoposto nonché a tutta quella afferente il relativo iter amministrativo al fine di verificare l'avvenuta consegna alla Provincia di del verbale di accertamento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. per il tramite dell'avv. ha adito la Commissione, con ricorso del 10 febbraio 2017, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta alla Commissione nota dell'amministrazione resistente nella quale la medesima dichiara di aver consegnato a mani, presso l'Ufficio Lavoro e Formazione e Politiche Sociali della Provincia di, il verbale di visita medico legale di cui al presente ricorso.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig., la Commissione ritiene certamente sussistente il diritto del medesimo all'accesso in quanto i documenti richiesti attengono ad un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente. In tale tipologia di accesso cd.

“endoprocedimentale”, che trova previsione e regolamentazione nel combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90, l’interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione ed estrarne copia.

Preso atto della nota inviata dall’amministrazione resistente nella quale si dà atto dell’avvenuta consegna del verbale di visita medico legale effettuato dal ricorrente, la Commissione osserva che l’istanza di accesso non si limitava alla richiesta del solo verbale de quo ma si estendeva a tutta la documentazione relativa alla visita medica nonché a tutta quella afferente il relativo iter amministrativo al fine di verificare l’avvenuta consegna alla Provincia di del verbale di accertamento. Pertanto, qualora l’accesso avvenuto non fosse completamente soddisfacente delle ragioni del ricorrente l’amministrazione dovrà pertanto consentire l’accesso a tutta la documentazione richiesta nell’istanza presentata.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, preso atto della nota dell’amministrazione resistente di avvenuta consegna del verbale di visita medico legale, accoglie il ricorso in via precauzionale con riferimento a tutta la documentazione oggetto di istanza, e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l’accesso adottata nella seduta del 24 marzo 2017)

5.12 ACCESSO DI CITTADINO STRANIERO A COPIA DEGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE -

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

FATTO

L'avvocato, difensore della sig.ra, cittadina nigeriana, aveva presentato in nome e per conto della medesima, un'istanza di accesso indirizzata alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di, Con la predetta istanza, datata 2 dicembre 2016, richiedeva l'ostensione degli atti relativi al procedimento di richiesta di protezione internazionale presentata nel settembre 2015.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza de qua, la sig.ra, per il tramite dell'avvocato, ha adito la Commissione per l'accesso con ricorso del 2 gennaio 2017, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento tenuto dalle amministrazioni adite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 12 gennaio 2017 perveniva nota dell'amministrazione resistente la quale dichiarava di aver emesso, in data 26 aprile 2016, un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento di protezione internazionale, per irreperibilità della richiedente, allegando il relativo provvedimento.

Nella seduta del 7 febbraio 2017, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione resistente di avvenuto rigetto della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, la Commissione ha richiesto alla ricorrente di comunicare formalmente se dovesse ritenersi ancora sussistente il proprio interesse ad accedere alla documentazione richiesta.

E' pervenuta nota del legale della ricorrente avv. il quale, in ottemperanza alla richiesta della Commissione, ha dichiarato la persistenza dell'interesse all'accesso de quo.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione, a seguito della manifestazione della persistenza di interesse all'accesso da parte della ricorrente - pur a seguito della comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale - rileva che debba dirsi certamente sussistente il diritto della medesima all'accesso richiesto. I documenti richiesti attengono ad un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente pertanto l'interesse della medesima deve qualificarsi come "endoprocedimentale", previsto e tutelato combinato

disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/'90. L'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione ed estrarne copia.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 24 marzo 2017)

5.13 ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO ATTIVATO A SEGUITO DI ESPOSTO DELL'ACCEDENTE — ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della

FATTO

Il Sig.raformulava al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della una richiesta di accesso agli atti relativi al provvedimento di archiviazione del procedimento attivato a seguito di un suo esposto nei confronti della Dott.ssa per presunte violazioni del Codice deontologico degli psicologi.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito il Difensore civico della Regione Lombardia il quale ha trasmesso il ricorso alla Commissione, per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 15 settembre 2016 la Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Dott.ssa, controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

In data 21 ottobre 2016 l'istante ha reiterato l'istanza di accesso e, formatosi il silenzio-rigetto, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio dell'Ordine ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui eccepisce che l'inammissibilità del ricorso per avere lo stesso ad oggetto analoga richiesta di accesso in ordine alla quale era già formato il silenzio rigetto.

Nel merito chiede il rigetto del ricorso in quanto nei documenti oggetto di accesso *“sono riportate valutazioni e rilievi di natura sanitaria e, quindi, dati sensibili che questo Ente ha ritenuto doveroso salvaguardare, anche in considerazione del fatto che la sig.ra non avrebbe legittimazione attiva nell'impugnare davanti al Tribunale la delibera di archiviazione”*.

Nella seduta del 15 dicembre 2016 la Commissione rilevato, preliminarmente che, ai sensi che l'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude*

la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”, emanava un’ordinanza istruttoria, ritenendo necessario, ai fini della decisione del ricorso che l’Amministrazione chiarisse meglio le ragioni di riservatezza e la tipologia di dati sensibili che ha ritenuto di dover tutelare in relazione alla posizione della controinteressata.

Il Consiglio dell’Ordine ha fatto pervenire alla Commissione un noto in cui rileva che *“con specifico alle ragioni di riservatezza e alla tipologia di dati sensibili tutelati si precisa che, come indicato precedentemente, trattasi di: dati sensibili che attengono ai rapporti conflittuali tra i coniugi, ai rapporti tra i coniugi e la suocera, sig.ra, e tra i figli”*.

Il Consiglio ha, altresì, richiesto alla “chiarimenti” in merito alla competenza della Commissione *“sugli atti di questa Amministrazione”* citando l’art. 25, della legge n.241/1990.

DIRITTO

Sulla specifica questione della competenza della Commissione in ordine ai ricorsi avverso i provvedimenti di diniego espresso o tacito dei Consigli degli Ordini professionali si richiama il parere reso dalla Commissione nella seduta del 9 maggio 2008, con richiami anche alla giurisprudenza amministrativa.

Appare opportuno precisare che la potenziale efficacia su tutto il territorio nazionale dell’attività degli Ordini è idonea a radicare la competenza della Commissione per la tutela giustiziale, anziché quella del Difensore civico.

Inoltre, sulla specifica questione dell’accesso agli atti del Consiglio degli ordine degli psicologi si richiama il parere reso da questa Commissione in base al quale *“La natura giuridica di ente pubblico non economico riconosciuta agli Ordini professionali sottintende l’attribuzione di un ruolo di certificazione della presenza in capo all’iscritto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l’esercizio della specifica professione ed un costante controllo sulla permanenza degli stessi nel corso del tempo a tutela della collettività. Tale ruolo è ancor più rilevante quando si esercita una professione che può incidere sulla salute mentale del paziente. Avendo presente tale fondamentale funzione dell’Ordine professionale non può essere opposto alcun impedimento all’accesso sia ad informazioni relative all’iscrizione di un suo aderente (che qualunque cittadino potrebbe chiedere) sia alla eventuale attivazione e conclusione di un procedimento conseguente ad un esposto-denuncia che direttamente lo coinvolge”*. (Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009).

Nel merito la Commissione ritiene, in continuità con il proprio orientamento, che la qualità di autore dell’esposto/segnalazione in capo al ricorrente sia circostanza idonea, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art. 22 della l. 241/90 (in tal senso cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, n. 316 del 21/1/2013 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3742 del 22/6/2011).